

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2025.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio scolastico 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno. (25A06040). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 1° ottobre 2025.

Società «E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria» - «Impianto trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1, autorizzato con AIA n. G06042 del 23.12.2013 e successiva determinazione G08185 del 20/06/2024 - Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1» ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (Ordinanza n. 52/2025). (25A06032). Pag. 3

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin ABDI» (25A05834). Pag. 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di furosemide, «Furosemide Aurobindo». (25A05835). Pag. 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbina, «Vinorelbina Accord». (25A05836) Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propofol, «Diprivan». (25A05837) Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato FG». (25A05838). Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kofidec influenza e raffreddore». (25A05839) Pag. 19



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo FG» (25A05840) Pag. 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Palbran» (25A05949) Pag. 19

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Zentiva». (25A05950) Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Sandoz GMBH». (25A05951). Pag. 21

**Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura dell'Emilia**

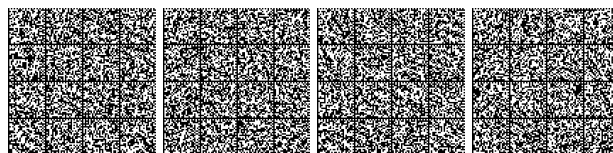
Nomina del conservatore del registro delle imprese (25A05995) Pag. 22

**Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Bolzano**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (25A05996) Pag. 23

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Pubblicazione del decreto n. 402 del 5 novembre 2025, avente ad oggetto: «Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208. Avviso di avvio di procedimento per la chiusura del procedimento alle 623 imprese che non hanno rendicontato alcun investimento». (25A06058) Pag. 23



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2025.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio scolastico 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della citata legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», e, in particolare, l'art. 1, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, che prevede, al comma 980, misure per l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e, al comma 968, l'incremento della dotazione organica complessiva di cui all'art. 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini del potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, commi da 10 a 13, come modificato, da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente alle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 44, che introduce un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti, l'art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e l'art. 47, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;



Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5, che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente, tra l'altro, all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente al reclutamento del personale scolastico e all'abilitazione all'insegnamento;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), riguardante l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 27 giugno 2025, prot. n. 111425, con la quale, al fine del raggiungimento del *target* PNRR M4C1.14-ter, per il triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, è richiesta l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 10, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per un totale n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno;

Preso atto che con la già menzionata nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 27 giugno 2025, prot. n. 111425, viene reso noto che il contingente di posti per i quali viene richiesta l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali è quantificato in n. 4.381 posti, derivanti dalla differenza tra i n. 52.885 posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi e il numero di immissioni in ruolo previste per l'anno scolastico 2025/2026, pari a n. 48.504, oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ad assumere, di cui alla nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 1° settembre 2025, al n. 2330;

Preso atto, altresì che, con la sopra richiamata nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 27 giugno 2025, prot. n. 111425, viene comunicato che la quantificazione del contingente totale di n. 58.135 posti di personale docente da autorizzare deriva dalla somma del predetto

contingente di n. 4.381 posti riferito all'anno scolastico 2025/2026, con la proiezione di posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2026/2027 (n. 25.314) e 2027/2028 (n. 28.440);

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2025, protocollo n. 38202, con cui viene trasmesso il parere di cui alla nota del 13 agosto 2025, protocollo n. 19716 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - del medesimo Ministero, con il quale viene ritenuta assentibile l'autorizzazione a bandire concorsi per n. 58.135 unità di personale docente;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine del raggiungimento del *target* PNRR M4C1.14-ter, per il triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per il triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2820

25A06040



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 1° ottobre 2025.

Società «E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria» - «Impianto trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1, autorizzato con AIA n. G06042 del 23.12.2013 e successiva determinazione G08185 del 20/06/2024 – Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1» ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (Ordinanza n. 52/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto:

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006;

l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;

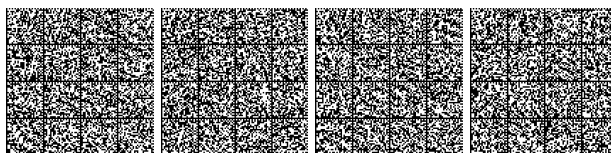
Visti:

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022



convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022»;

Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257;

Visti:

la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni, che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (*BAT-Best Available Techniques*);

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;

direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;

direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422, del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-*bis* «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;

la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006»;

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sottoparagrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;



la legge regionale Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/1999»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;

la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»;

Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la presen-

tazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, definita con disposizione n. 23/2023»;

Dato atto che:

con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»;

la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

Premesso che:

con la disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, statuito:

[...] «1 di approvare, al fine di definire le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, l'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la ricognizione:

delle strutture a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani localizzate nel territorio della città di Roma»; nel richiamato allegato 1, fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della Città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.», di competenza del Commissario straordinario, viene indicato:

«a) Impianti TM/TMB:

[...] c) E. Giovi, Via Malagrotta, 257, Roma»;

con determinazione dirigenziale n. G06042 del 23 dicembre 2013 la Regione Lazio ha rilasciato, «...l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, alla E. Giovi S.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*), P.IVA 01301101000 e C.F. 04773710589 con sede legale in via Portuense n. 881 - 00148 - Roma per gli impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma Capitale (RM), via di Malagrotta n. 257 - 00050 - Roma, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico al presente atto»;



con determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, la Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi - Area autorizzazione integrata ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha, da ultimo, così, fra l'altro, disposto:

«1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Lazio, comunicate dalla società E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, di cui alla nota prot. n. U114 del 5 aprile 2024, acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024, ai sensi dell'art. 29-*novies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dalla prima fase di ripristino dell'impianto come indicata in premessa e relativa a:

a) Riconfigurazione temporanea "semplificata" delle linee di trattamento con modifica del *layout* impiantistico (mantenendo inalterato il processo autorizzato) per consentire una veloce riattivazione del TMB M1 con l'esclusione dal processo della sola linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi e del PET) che verrà riattivata successivamente e al suo posto linea di pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) prodotto con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di recupero presso impianti autorizzati;

b) Realizzazione di una copertura mobile e temporanea con superficie pari a circa 150 m² per la linea di pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) posizionata sul piazzale nei pressi di parte dei portoni di scarico dei rifiuti in ingresso;

c) Stante il mancato ripristino della controsoffittatura della sezione di ricezione all'entrata in esercizio della configurazione impiantistica "semplificata", al fine di poter continuare ad utilizzare le apparecchiature già installate ed autorizzate, verranno assicurati temporaneamente in questo volume tre ricambi/ora (i ricambi sono comunque conformi a quanto previsto dalle linee guida delle BAT di settore);

2. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti tecnici che sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione e di cui è fatto obbligo di materializzazione cartacea da conservare presso lo stabilimento:

lay out TMB M1 semplificato;

schema di processo;

TAV. EGMNS02 planimetria stoccaggi TMB M1 semplificato;

TAV. 9 B22 Deposito temporaneo rifiuti;

TAV 01.02 Plan. dep. temporaneo presso *ex* impianto trattamento fanghi;

TAV. EG0012 Plan. Gen. aree di stoccaggio M2;

3. di richiamare come indicato nelle planimetrie di cui al punto precedente che la Frazione Secca EER 191212 potrà essere stoccata (imballata e fasciata) con operazione di messa in riserva R13/D15 anche presso le aree del TMB M2 indicate con i numeri 33, 13 e 10 ove era già previsto il deposito temporaneo del CSS EER 191210 (vedi TAV. EG0012). La FOS EER 190503 e lo scarto di raffinazione EER 191212 potranno essere stoccati anche nell'area n. 38 (vedere Tav. 9b22 e Tav. 01-02 Plan. dep. temporaneo presso *ex* impianto trattamento fanghi). Per tali stoccaggi da gestire in messa in riserva R13/D15 dovranno essere rispettate le volumetrie indicate nelle planimetrie su richiamate pari a un quantitativo complessivo, aggiuntivo a quello precedentemente autorizzato per tali operazioni, pari a 5.300 tonnellate istantanee stoccate. L'utilizzo di tali stoccaggi esterni è in ogni caso subordinato all'aggiornamento e presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto successivo;

4. di prescrivere alla società E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria: [...]

b. acquisire preliminarmente nulla osta da parte del Comando provinciale dei VV.F. e/o eventuale aggiornamento del CPI per gli stoccaggi previsti secondo le planimetrie indicate;

c. di comunicare preliminarmente il riavvio dell'esercizio relativamente alla prima fase all'autorità competente, al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, alla Direzione regionale ciclo dei rifiuti, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, ad ARPA Lazio sezione di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori unità valutazioni ambientali, alla ASL Roma 3, al Comando provinciale dei VV.F. e alla Prefettura di Roma;

[...]

f. di garantire la realizzazione della controsoffittatura entro e non oltre sei mesi dall'avvio della prima fase, garantendo dunque quattro ricambi d'ora nei luoghi di lavoro successivamente al completamento della controsoffittatura, come prescritto dall'atto autorizzativo;

g. di comunicare la fine della prima fase e il contestuale avvio della seconda fase con la riattivazione della produzione di CSS alle medesime autorità di cui al punto comma precedente;

5. di stabilire che la presente modifica temporanea dell'autorizzazione ha validità dodici mesi dall'avvio dell'esercizio secondo il cronoprogramma comunicato relativo alla prima fase, salvo eventuali proroghe motivate che la società dovrà richiedere ai fini di una preventiva approvazione dell'autorità competente;

[...]

7. di fare salvo tutto quanto previsto dalla determinazione AIA G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e non modificato con il presente provvedimento»;



in tale determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, altresì, si legge:

«Premesso che la società E. Giovi S.r.l. ha esercitato l'attività presso i due impianti TMB di Malagrotta 1 e 2 di cui in oggetto, in forza delle seguenti autorizzazioni/ordinanze:

[...] determinazione n. G06042 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata concessa Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - impianti di Trattamento meccanico biologico (TMB) denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2 per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi siti in Roma, via di Malagrotta n. 257 - 00166 - Roma;

determinazione n. G08802 del 15 luglio 2015 con cui la società è stata autorizzata ad utilizzare la fossa del gassificatore - autorizzato con A.I.A. n. B3692 del 13 agosto 2009 - anche nei casi in cui l'impianto risulti fermo o in manutenzione (quali condizioni diverse da quelle di esercizio normali ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), come area dedicata allo stoccaggio (operazione R13, messa in riserva), di rifiuti combustibili CER 19.12.10 per 4.000 tonnellate;

determinazione n. G08231 18 luglio 2016 la Regione Lazio, con cui è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione n. G06042/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, alla E. Giovi S.r.l. P.IVA 01301101000 con sede legale in via Portuense n. 881 - Roma, per gli impianti di trattamento meccanico biologico Malagrotta 1 e Malagrotta 2 relativamente a quanto segue:

a) di prendere atto del contratto di comodato d'uso stipulato tra la E. Giovi S.r.l. ed il CO.LA.RI.;

b) di integrare, conseguentemente, le aree identificate al n. 13 e n. 14 nella allegata planimetria tra le aree di pertinenza della E. Giovi S.r.l.;

c) di consentire presso tali aree le seguenti operazioni:

Area	Quantità	CER	Descrizione	Regime
13	1.100 t	19.12.10	Rifiuti combustibili (CDR - CSS)	Deposito temporaneo
14	6.000 t	19.12.10	Rifiuti combustibili (CDR - CSS)	R13 - Messa in riserva

e che:

«il 10 luglio 2018 è stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto di sequestro preventivo della società E. Giovi S.r.l. e contestuale nomina di amministratore giudiziario del dott. Luigi Palumbo, anche per gli impianti TMB in argomento;

la durata dell'A.I.A. è stata estesa, previa consegna dell'estensione della durata delle garanzie finanziarie, fino al 23 dicembre 2023 + due anni, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 46/2014, con determinazione n. G04419 del 10 aprile 2019 (con nota prot. n. 282117 del 10 aprile 2019 la Regione Lazio ha accettato le garanzie finanziarie emesse dalla società valide fino al 23 dicembre 2025);

[...]

la società è autorizzata per la seguente attività IPPC: codice 5.3, allegato VIII alla parte seconda - "Impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno";

relativamente all'impianto TMB M1, la determinazione AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 autorizza il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi per una capacità di trattamento di 600 t/g - 187.000 t/anno»;

nella medesima determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, altresì, testualmente, viene riportato:

«Evidenziato che a seguito degli incendi occorsi per entrambi gli impianti (incendio accaduto in data 24 dicembre 2023 presso l'impianto denominato "M1 Malagrotta 1", che si aggiunge a quello del 15 giugno 2022 presso l'altro impianto adiacente denominato "M2 Malagrotta 2"), i due impianti sono attualmente fuori uso;

Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024 con la quale E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare almeno uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi, trasmette la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata ad una modifica non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la configurazione impiantistica denominata prima fase riguardante l'impianto TMB di Malagrotta 1 (grassetto e sottolineatura della scrivente area), che la società intende introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi del Titolo III-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che la situazione attuale del TMB M1 viene così descritta dalla società nella suddetta nota... Lo scorso 24 dicembre 2023 l'impianto TMB M1 è stato parzialmente interessato da un incendio che ne ha comunque comportato la fermata (vedere comunicazione della E. Giovi S.r.l. prot. 03 del 3 gennaio 2024);

La verifica dei danni ha evidenziato quanto segue:

la sezione di ricevimento dei rifiuti ha subito danni limitati alla controsoffittatura, all'impianto elettrico e ad alcuni macchinari;



la sezione di selezione e produzione CSS ha subito danni alla copertura ed alla controsoffittatura, ad alcune capriate (travi di copertura); i macchinari della zona selezione e pressatura, l'impianto elettrico ed i condotti del trattamento aria sono stati danneggiati;

la sezione di stabilizzazione della frazione organica mediante bacini biodinamici e quella della raffinazione, risultano non coinvolte nell'incendio e quindi efficienti e funzionanti;

Sono state svolte indagini tese a verificare l'integrità delle strutture in acciaio; in particolare sono state eseguite delle prove di trazione su provini di acciaio prelevati dalle capriate della zona di ricezione più vicine all'incendio (in allegato 1 i relativi certificati di prova) ed anche delle prove di carico delle stesse capriate (in allegato 2 i relativi certificati di prova). Tutte le prove, eseguite da un laboratorio certificato ed autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, hanno confermato che le strutture della zona di ricezione non hanno subito danni derivanti dall'incendio ed hanno conservato le loro caratteristiche strutturali;

L'esito delle suddette verifiche ha pertanto consentito di programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi:

una prima fase di funzionamento con una configurazione "semplificata" che, con una riconfigurazione del *layout* impiantistico, consente una veloce riattivazione del TMB con l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale prima fase che si protrarrà per un periodo di tempo limitato stimato in circa dodici mesi di funzionamento è l'oggetto della presente comunicazione di modifica non sostanziale;

una seconda fase di funzionamento che vede l'impianto completamente ripristinato e a regime nella sua piena funzionalità operativa secondo quanto già autorizzato e richiesto nel rinnovo autorizzativo in itinere. In tale fase verrà quindi riattivata la linea di produzione del CSS, mantenendo inalterato il processo previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il *layout* dei macchinari rispetto all'attuale configurazione;

La società comunica inoltre che ... per il completamento dei lavori relativi alla prima fase e l'avvio delle linee, si prevede che occorreranno circa tre mesi. Già in questa prima fase di esercizio in modalità semplificata, sarà possibile raggiungere la potenzialità massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per sei giorni/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno»;

con nota acquisita al prot. regionale R.U. E. 1206577 del 2 ottobre 2024, la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha comunicato che «l'impianto TMB M1 nella sua configurazione "semplificata" inizierà a ricevere i rifiuti, a partire dalle ore 20,30 della giornata odierna ed inizierà le operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedì 3 ottobre 2024»;

con nota acquisita al prot. RM/2371 del 17 marzo 2025 la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha richiesto «la proroga di sei mesi del termine previsto per l'adempimento della prescrizione di cui al punto 4.f della suddetta determinazione; tale prescrizione impone la realizzazione della controsoffittatura della

zona ricezione entro sei mesi dall'avvio della prima fase dell'impianto, per tornare a garantire quattro ricambi d'aria all'ora. La nostra richiesta di proroga, che sposterebbe il termine dal 3 aprile 2025 al 3 ottobre 2025, è motivata dalla necessità di apportare una modifica non sostanziale all'impianto, volta in sintesi ad aumentare i flussi d'aria nella zona di ricezione per garantire i quattro ricambi d'aria all'ora richiesti, senza la necessità di ripristinare la controsoffittatura»;

con nota prot. RM/2849 del 2 aprile 2025, il Commissario straordinario ha comunicato alla società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» che non si ravvede alcuna valida motivazione atta a consentire l'accoglimento della richiesta di «proroga di sei mesi del termine previsto per l'adempimento della prescrizione di cui al punto 4.f della suddetta determinazione»;

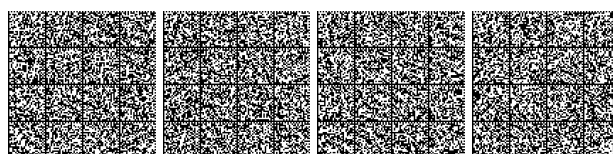
con nota prot. R.U. U. 0581001 del 30 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4568, la Regione Lazio - Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi - Area autorizzazione integrata ambientale ha rappresentato che «Con Pec acquisita al prot. reg. n. 568653 del 27 maggio 2025, in ottemperanza all'ultima proroga concessa con nota prot. reg. n. 525533 del 15 maggio 2025, codesta società ha presentato la polizza fidejussoria numerata come 2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa *Insurance JSC DallBogg Life and Health* - Sofia (Bulgaria) Iscrizione IVASS: 40667 iscritta in data 22 gennaio 2016 all'albo imprese con n. II.01368, rilasciata a favore della società E. Giovi S.r.l. con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta n. 257, per l'importo di euro 2.850.000,00, relativamente all'impianto di Trattamento meccanico biologico «TMB-M1», emessa in data 14 maggio 2025 con decorrenza 23 aprile 2025 e scadenza 23 aprile 2026, la cui validità e emissione è stata verificata sul sito *web* della stessa *dallbogg.it* al *link* indicato nella medesima polizza secondo la regolamentazione definita da AgID;

Atteso che:

gli impianti di che trattasi rivestono carattere di rilevanza strategica per il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela ambientale;

tali impianti sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria, rappresentando per questa autorità competente tale fattispecie garanzia di trasparenza e legittimità dell'azione gestoria;

Tutto ciò premesso, con la presente si accetta la polizza fidejussoria numerata come 2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla Compagnia assicurativa *Insurance JSC DallBogg Life and Health* - Sofia (Bulgaria) Iscrizione IVASS: 40667 iscritta in data 22 gennaio 2016 all'albo imprese con n. II.01368, rilasciata a favore della società E. Giovi S.r.l. con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta n. 257, per l'importo di euro 2.850.000,00, relativamente all'impianto di Trattamento meccanico biologico «TMB-M1», emessa in data 14 maggio 2025 con decorrenza 23 aprile 2025 e scadenza 23 aprile 2026. Entro la scadenza del 23 aprile 2026 la suddetta polizza dovrà essere aggiornata e/o sostituita con altra polizza e/o tramite fidejussione bancaria come previsto alternativamente dalla D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;



con nota acquisita al prot. RM/4652 del 4 giugno 2025 la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», dopo aver rappresentato di aver «recentemente terminato la progettazione preliminare della seconda fase che prevede il ripristino completo dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS; il programma delle attività, al fine di evitare fermate prolungate dell'impianto e per ottimizzare i costi, prevede tre *step* di realizzazione la cui descrizione particolareggiata è riportata nella relazione tecnica in allegato. La complessità delle attività previste per la seconda fase, renderà necessario predisporre una dettagliata progettazione esecutiva e una fase preliminare dedicata alla preparazione delle richieste di offerta e alla gestione degli ordini, con i relativi tempi di fornitura; inoltre al termine dei montaggi dovrà essere previsto un mese per prove in bianco e collaudi. La durata complessiva stimata per la realizzazione ed il completamento delle attività ricomprese nella seconda fase è di quattordici mesi», ha richiesto «una proroga di quattordici mesi della suddetta autorizzazione (ossia fino al 1° dicembre 2026) al fine di consentire la completa esecuzione dei lavori di adeguamento delle linee impiantistiche previste per la seconda fase»;

con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, da un lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilità, della suddetta istanza di «proroga», acquisita al prot. n. RM/4652 del 4 giugno 2025, dall'altro ha indicato alla società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» di valutare l'eventuale presentazione di un'«istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Lazio», provvedendo a presentare la documentazione indicata al seguente [link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/](https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/) unitamente alle spese di istruttoria per la stessa previste;

nella medesima nota si è rappresentato, altresì, che, relativamente al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la medesima società avrebbe dovuto presentare la documentazione progettuale indicata al seguente [link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/](https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/) debitamente aggiornata, atta a far comprendere quale fosse, invero, il progetto dell'impianto da autorizzare in sede di riesame;

con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso un'«Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1», «...autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva determinazione G08185 del 20 giugno 2024...», ai sensi dell'art. 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con allegata la seguente documentazione:

«modulo B - istanza di variante non sostanziale;

modulo F - autodichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti soggettivi;

ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;

relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che descrive la tipologia di interventi di variante richiesti;

relazione tecnica asseverata da professionista abilitato attestante la non sostanzialità delle modifiche richieste»;

rappresentando che «La descrizione delle modifiche richieste - dell'...AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva determinazione G08185 del 20 giugno 2024...» - è dettagliata nell'allegata Relazione tecnica asseverata...» a firma del tecnico incaricato;

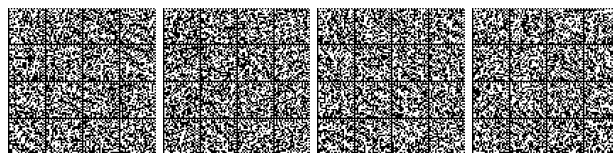
la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» con nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7145, facendo seguito alla richiesta di integrazioni e chiarimenti del Commissario straordinario di cui al prot. n. RM/6975 del 12 settembre 2025, ha fornito la seguente documentazione:

- «1) parere positivo di compatibilità ambientale;
- 2) relazione asseverata di conformità al titolo di compatibilità ambientale;
- 3) dichiarazione del tecnico competente in acustica;
- 4) tabelle esplicative con i dati di calcolo dei ricambi orari di aria per ogni sezione;
- 5) schemi grafici comparativi dei flussi di aria per i vari reparti;
- 6) diagramma delle curve caratteristiche per i ventilatori 10.VT.107 e 10.VT.108;
- 7) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a *step* 3;
- 8) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a *step* 1;
- 9) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a *step* 2;
- 10) tabella comparativa dei flussi di massa;
- 11) Tav. 07336 Rev. 3a Schema *layout* impianto trattamento aria M1 *step* 1 e 2;
- 12) Tav. 07336 Rev. 2 Schema *layout* impianto trattamento aria M1 da AIA;
- 13) Tav. 07336 Rev. 3 Schema *layout* impianto trattamento aria M1 *step* 3;
- 14) Tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa a *step* 1;
- 15) Tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa a *step* 2;
- 16) Tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa a *step* 3;
- 17) Mod. F - Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti».

Considerato che:

nella premessa della «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, viene, fra l'altro, dichiarato che:

«l'attuazione della fase 2 di ripristino della configurazione tecnologica e di processo dell'impianto TMB di Malagrotta 1 così come risultante prima dell'incendio



avvenuto in data 24 dicembre 2023, che la società E. Giovi S.r.l. ha in procinto di comunicare con apposito atto all'autorità competente, non ricade tra le fattispecie previste dalla lettera l-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi anche tra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14, della legge regionale n. 27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale»;

nella medesima «Relazione tecnica asseverata», altresì, testualmente, si dichiara:

«la società E. Giovi S.r.l., ha individuato un percorso tecnico operativo, denominato fase 2 della riattivazione del TMB M1, che si articola in tre *step* successivi, che apporteranno progressive modifiche all'attuale configurazione temporanea autorizzata con determinazione G08185 del 20 giugno 2024 fino alla riattivazione completa dell'impianto TMB M1 secondo un *layout* ottimizzato che si configura quale modifica non sostanziale di quanto autorizzato. [...] In particolare; le modifiche proposte complessivamente per la fase 2 rispetto configurazione impiantistica prevista in AIA (determinazione Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), così come individuate e riferite allo scrivente dalla struttura tecnica della E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria consistono:

1. Nello sdoppiamento a valle dei due trituratorri della linea di separazione tra frazione umida e frazione leggera con disposizione dei previsti vagli primari in parallelo anziché in serie. Ciò è finalizzato ad aumentare l'efficienza di vagliatura e la produttività operativa;

Infatti, oltre ad avere dei vagli in grado di massimizzare la produzione di CSS si avrà anche una riorganizzazione dei turni di lavoro portando l'impianto ad operare su due turni giornalieri:

un turno di lavorazione ed un turno di pulizia (considerando l'implementazione della potenzialità rispetto a quanto previsto in AIA passando da due vagli in serie con potenzialità di flusso pari a 60 t/h a due vagli in parallelo con potenzialità complessiva di 120 t/h (60+60 t/h), mantenendo invariata la portata giornaliera trattata;

2. nella rivista configurazione operativa della linea di trattamento della frazione leggera in uscita dalla vagliatura, con l'inserimento di un secondo classificatore aeraulico e di un elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e riposizionamento di quello presente in modo da avere 2 linee parallele operanti sulla separazione tra scarti pesanti e CSS e l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA. Ciò finalizzato a massimizzare la produzione di CSS, ad incrementare il recupero di materiali ferrosi e a migliorare le efficienze energetiche dell'impianto;

3. nella rivista configurazione della linea degli scarti in uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di recupero di alluminio. Ciò finalizzato a minimizzare la produzione di scarti, ad incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi (ad es. alluminio) e del PET;

4. nella non realizzazione della controsoffittatura in zona ricezione, per motivi legati alla propagazione degli incendi, le esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB M2 e successivamente del TMB M1, hanno evidenziato le criticità legate alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in caso di incendio. Ciò è dovuto al fatto che i fumi caldi della combustione trovano nel controsoffitto una via preferenziale per propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre zone in maniera incontrollata, aumentando la probabilità di innesco di ulteriori focolai di incendio. Pertanto, per migliorare la sicurezza antincendio dell'impianto si ritiene opportuno evitare di riposizionare la controsoffittatura nella zona di ricezione. Tale modifica non altera le quantità e qualità dei flussi emissivi previsti nei due punti emissivi autorizzati EM1 e ED1;

5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione della FOS. Tale intervento è giustificato dal fatto che con la sezione prevista con la determinazione n. G06042/2013, consistente in una complessa linea che, oltre alla separazione della FOS, attua la separazione di vetri, inerti, scarti non si è mai riusciti ad ottenere materiali di recupero rispondenti alla qualità dei materiali di recupero ed i flussi in uscita sono stati sempre gestiti come flussi inviati a smaltimento. Pertanto, questa sezione verrà mantenuta operativa secondo la configurazione semplificata già prevista con determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a dire costituita da una singola linea di raffinazione composta da vagliatura e separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero»;

e che la durata prevista dei lavori è: per lo «step 1: tre mesi», per lo «step 2: quattro mesi» e per lo «step 3: sette mesi + un mese per prove e collaudi»;

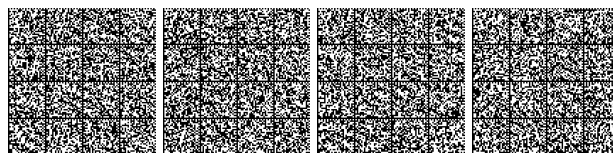
che nell'«Attestazione asseverata», cui si rinvia, viene, fra l'altro, asseverato che:

a. «... le modifiche impiantistiche proposte dalla società E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, riguardanti il ripristino della configurazione tecnologica e di processo *ante* incendio intervenuto in data 23 dicembre 2023 e prevista in AIA autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013, denominata fase 2 della riattivazione dell'impianto TMB di Malagrotta 1, dettagliate nella su riportata relazione tecnica asseverata, non ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art. 14, comma 14, della legge regionale n. 27/1998;

b. la quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato (ovvero subisce variazioni all'interno del 10% della quantità assentita) né la richiesta comporta variazioni alle quantità già autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;

c. quanto richiesto non comporta modifiche di processo e funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste in AIA autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013;

d. non vengono utilizzati, a seguito della richiesta modifica, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;



e. i macchinari sostituiti (previsti in autorizzazione) e necessari per le stesse operazioni già autorizzate, determinano un più basso impatto ambientale [...]

tutte le apportate modifiche non producono effetti peggiorativi sull'ambiente rispetto a quanto già autorizzato con determinazione Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013;

che sussistono in requisiti ed i presupposti d'esercizio derivanti dalla realizzazione delle modifiche richieste;

che le modifiche richieste ricadono nella fattispecie di "modifica non sostanziale" così come definita ai sensi della normativa nazionale e locale vigente in materia di gestione di rifiuti non ricadendo tra le fattispecie previste dalla lettera l-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi anche tra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14, della legge regionale n. 27/1998, in quanto:

non prevedono l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti diversi da quelle già autorizzate;

non prevedono l'effettuazione di operazioni di gestione dei rifiuti diverse da quelle già autorizzate;

non prevedono variazioni in aumento degli impatti ambientali già esaminati ed autorizzati; o non prevede la gestione di codici EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e qualitative diverse da quelli già autorizzati;

non prevedono l'inserimento di nuovi macchinari ad impatto ambientale maggiore; o non prevedono aumenti quali-quantitativi di emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo di risorsa idrica e produzione di scarichi idrici rispetto a quelli già autorizzati;

con nota prot. R.U. U. 0060887 del 24 giugno 2025 il Comando provinciale vigili del fuoco Roma - Polo centrale, ha trasmesso, relativamente all'«Impianto TMB1 di "Malagrotta" in configurazione "semplificata" con annessi due gruppi elettrogeni a gasolio di potenzialità compresa fra 350 e 700 KW (Attività n. 70.2.C-49.2.B-49.2.B dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011)» «copia del verbale di visita tecnica del 20 giugno 2025 effettuata da parte dei responsabili della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi applicabili, relativa alla configurazione "semplificata" dell'attività»; Nel suddetto verbale testualmente si legge: «l'esito del controllo è positivo con l'osservanza di quanto di seguito indicato:

l'area «A» di ricezione e scarico, in caso di qualsiasi sospensione delle lavorazioni e/o dell'impianto, dovrà rimanere sgombera da rifiuti e materiali combustibili;

la *control room* dovrà essere sempre presidiata H24, sette su sette, trecentosessantacinque giorni/anno;

in caso di guasto dell'impianto di termocamera, le lavorazioni dovranno essere sospese fino al ripristino e l'area «A» di ricezione e scarico sgomberata da eventuali rifiuti presenti;

siano mantenuti efficienti i mezzi e tutti gli impianti antincendio, eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni e/o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente le prove degli stessi con la cadenza prescritta dalle norme specifiche di ciascun impianto;

periodicamente dovrà essere effettuata potatura vegetativa delle sterpaglie presenti in tutte le aiuole e le aree limitrofe all'impianto, al fine di eliminare il rischio di incendio vegetazione;

l'eventuale deposito di balle del materiale di scarto della vagliatura potrà essere consentito all'aperto solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e trasporto ad altro sito;

sia assicurata un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali e procedure da adottare ai fini antincendio; al riguardo, al fine di potere intervenire con prontezza, si specifica che dovrà essere sempre garantita la presenza di un numero congruo di addetti antincendio a rischio incendio 3-FOR ai sensi del decreto ministeriale 2 settembre 2021»;

nella «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, in merito alla decisione di non ripristinare la controsoffittatura nella zona di ricezione dei rifiuti in ingresso all'impianto, è riportato che «Ciò ha determinato, per l'impianto TMB M1 un incremento complessivo dei volumi utili degli edifici (non modificati in dimensioni ed effetto visivo esteriore) in cui effettuare l'aspirazione di aria da ricambiare per il successivo convogliamento agli autorizzati presidi ambientali. Ciò ha comportato la seguente revisione dei volumi d'aria da ricambiati, nel rispetto delle norme tecniche di settore, senza modificare quantità e qualità dei flussi in emissione già autorizzati per i previsti punti emissivi dell'impianto»;

nella nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7145, la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6975 del 12 settembre 2025, ha rappresentato che «per soddisfare i ricambi di aria previsti in AIA, si rende necessario intervenire sui volumi d'aria aspirati nella sezione ricezione. Per fare ciò, viene incrementata la portata d'aria aspirata dalla ricezione ed inviata alla sezione di stabilizzazione che passa da 80.000 mc/h a 104.000 mc/h; anche l'aria aspirata della sezione di raffinazione, pari a 16.000 mc/h, viene inviata alla sezione di stabilizzazione. Conseguentemente, dalla sezione di stabilizzazione vengono aspirati complessivamente 120.000 mc/h che sono avviati al biofiltro. In tale modo, il flusso emissivo del biofiltro risulterà invariato rispetto a quello attuale. Per meglio comprendere nel dettaglio le modifiche proposte, di seguito si riporta la determinazione dei flussi d'aria per la sezione di ricezione al fine di ripristinare i corretti flussi e ricambi orari di aria. L'AIA prevede che nella sezione di ricezione vengano captati dall'ambiente e dalle cappe dei macchinari complessivamente 80.000 mc/h che vengono aspirati tramite due ventilatori centrifughi (10.VT.107 e 10.VT.108), filtrati ed inviati alla sezione di stabilizzazione quale aria di processo, garantendo quattro ricambi/ora (considerando la presenza del controsoffitto). Con la modifica proposta (eliminazione del controsoffitto) per garantire i quattro ricambi/h, come da prescrizione autorizzativa, viene aumentata la portata di aspirazione dei ventilatori della zona ricezione 10.VT.107 e 10.VT.108 per aspirare 104.000 mc/h, che



vengono filtrati ed inviati alla sezione di stabilizzazione. Nell'allegato 4 si riportano le tabelle esplicative con i dati di calcolo dei parametri operativi previsti in AIA e quelli previsti negli step 1, 2 e 3 della variante»;

nella «Relazione asseverata», allegata alla nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7145, viene, altresì, asseverato «quanto segue:

conformità alle prescrizioni VIA originarie. Le modifiche non sostanziali richieste:

non comportano variazioni localizzative o dimensionali dell'impianto tali da incidere sugli aspetti valutati nello Studio di impatto ambientale (cf: pp. 3-6 del Parere VIA 60519/4/C/2000);

non introducono nuove fonti di pressione ambientale rispetto a quelle già considerate, in particolare per emissioni in atmosfera, gestione reflui, rumore e viabilità di accesso;

assenza di incidenze significative su matrici ambientali:

atmosfera: le modifiche non comportano incremento di emissioni convogliate o diffuse rispetto ai limiti stabiliti;

acque: non sono introdotti nuovi scarichi né alterazioni dei sistemi di trattamento autorizzati;

suolo e sottosuolo: non si determinano nuove impermeabilizzazioni né variazioni nella gestione dei piazzali;

rumore: le modifiche non comportano modifiche impiantistiche tali da alterare il quadro acustico già autorizzato;

rispetto delle condizioni e prescrizioni del parere VIA:

tutte le prescrizioni contenute nel Parere VIA n. 60519/4/C/2000, ed in particolare quelle richiamate al punto 4 (atmosfera), punto 5 (emissioni acustiche), al punto 6 (impianti e dotazioni di sicurezza), e al punto 10 (piani di sicurezza), restano pienamente rispettate;

Pertanto, alla luce della documentazione esaminata e delle verifiche effettuate, si attesta che le modifiche non sostanziali oggetto dell'istanza rispettano quanto previsto dal titolo di compatibilità ambientale rilasciato con Parere VIA n. 60519/4/C del 4 agosto 2000»;

le varianti presentate risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5, lettera l)-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»;

Considerato, altresì, che:

con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», società *in house* di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la giunta capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed «Ama S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

l'«Impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1», sito in Roma, in via di Malagrotta n. 257 - Municipio XII, come riportato nell'allegato I della Disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, risulta fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della Città di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.» e, dunque, a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale;

la gestione di tale impianto da parte dell'amministrazione giudiziaria, non può che costituire, per il Commissario straordinario, indice di garanzia di trasparenza e legittimità dell'azione gestoria medesima;

in data 13 gennaio 2025 ed in data 11 giugno 2025, la società «AMA S.p.a.», rispettivamente con nota prot. PG - 13/01/2025.0005942. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/213 e con nota prot. PG - 11/06/2025.0094887.U, acquisita al prot. n. RM/4862 del 12 giugno 2025, ha rappresentato che: «Il sistema di raccolta della Città di Roma Capitale è strutturato con conferimenti diretti di rifiuti indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico per il bacino sud-ovest il rifiuto viene conferito, per operazioni di trasferta e/o trattamento, presso le piattaforme Ecosystem, E. Giovi, AMA - Ponte Malnome e AMA - Romagnoli, mentre per il bacino di utenza nord-est presso le piattaforme AMA - Rocca Cencia, Porcarelli ed Ambiente Guidonia. Questo modello ottimizzato di gestione dei flussi di raccolta garantisce la possibilità di uno scarico continuo di rifiuti nelle ventiquattro ore, sia nei giorni feriali che nelle giornate festive, assicurando nella sua globalità un livello di servizio adeguato»;

l'attività di trattamento meccanico biologico dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata, svolta presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», assume, dunque, una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale ed il medesimo impianto, peraltro, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il servizio di raccolta urbana diviso per bacini di utenza, vi conferiscono direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale;

Rilevato, quindi, che l'eventuale mancato conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della società



«E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel bacino sud-ovest della città di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la città di Roma per l'anno giubilare;

Ritenuto, quindi:

che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale;

che conseguentemente è necessario intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con specifico provvedimento per scongiurare il verificarsi di criticità nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante sud-ovest della città;

Rilevata:

nelle more della presentazione, da parte della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», della documentazione progettuale indicata al seguente [link](https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/) <https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-di-trattamento-rifiuti/modulistica/> debitamente aggiornata, come richiesto, dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, in relazione al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la necessità di un provvedimento, volto a garantire le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria ed ambientale;

per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformità con i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

Dato atto che il comma 1 dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, dispone che «...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...»;

Verificato che la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», come da ricevuta allegata alla nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255;

Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrata con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre 2025;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/7260 del 25 settembre 2025 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U. 0960175 del 30 settembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/7367;

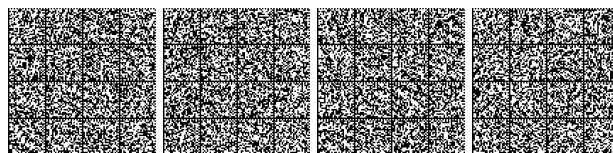
Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Dispone:

A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali temporanee dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrate con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre 2025, costituite dalla seconda fase di ripristino dell'impianto denominato «Malagrotta 1» della società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» come indicate in premessa e di seguito riportate:

«1. Nello sdoppiamento a valle dei due tritutori della linea di separazione tra frazione umida e frazione leggera con disposizione dei previsti vagli primari in parallelo anziché in serie. Ciò è finalizzato ad aumentare l'efficienza di vagliatura e la produttività operativa. Infatti, oltre ad avere dei vagli in grado di massimizzare la produzione di CSS si avrà anche una riorganizzazione dei turni di lavoro portando l'impianto ad operare su due turni giornalieri: un turno di lavorazione ed un turno di pulizia (considerando l'implementazione della potenzialità rispetto a quanto previsto i AIA passando da due vagli in serie con potenzialità di flusso pari a 60 t/h a due vagli in parallelo con potenzialità complessiva di 120 t/h (60 + 60 t/h), mantenendo invariata la portata giornaliera trattata;

2. nella rivista configurazione operativa della linea di trattamento della frazione leggera in uscita dalla vagliatura,



con l'inserimento di un secondo classificatore aeraulico e di un elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e riposizionamento di quello già presente in modo da avere due linee parallele operanti sulla separazione tra scarti pesanti e CSS e l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA. Ciò è finalizzato a massimizzare la produzione di CSS, ad incrementare il recupero dei materiali ferrosi e a migliorare le efficienze energetiche dell'impianto;

3. nella rivista configurazione della linea degli scarti in uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di recupero di alluminio. Ciò è finalizzato a minimizzare la produzione di scarti, ad incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi (ad es. alluminio) e del PET;

4. nella non realizzazione della controsoffittatura in zona ricezione, per motivi legati alla propagazione degli incendi: le esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB M2 e successivamente del TMB M1, hanno evidenziato la criticità legate alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in caso di incendio. Ciò è dovuto al fatto che i fumi caldi della combustione trovano nel controsoffitto una via preferenziale per propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre zone in maniera incontrollata, aumentando la probabilità di innesco di ulteriori focolai di incendio. Pertanto, per migliorare la sicurezza antincendio dell'impianto si ritiene opportuno evitare di riposizionare la controsoffittatura rimossa nella zona di ricezione. Tale modifica non altera le quantità e qualità dei flussi emissivi previsti nei due punti emissivi autorizzati EMI e EDI;

5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione della FOS. Tale intervento è giustificato dal fatto che con la sezione prevista con la determinazione n. G06042/2013, consistente in una complessa linea che, oltre alla separazione della FOS, attua la separazione di vetri, inerti, scarti non si è mai riusciti ad ottenere materiali di recupero rispondenti alla qualità dei materiali di recupero ed i flussi in uscita sono stati sempre gestiti come flussi inviati a smaltimento. Pertanto, questa sezione verrà mantenuta operativa secondo la configurazione semplificata già prevista con determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a dire costituita da una singola linea di raffinazione composta da vagliatura e separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero»;

B. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

relazione tecnica asseverata e attestazione asseverata - luglio 2025 con relativi allegati;

relazione asseverata di conformità al titolo di compatibilità ambientale;

dichiarazione del tecnico competente in acustica;

tabelle esplicative con i dati di calcolo dei ricambi orari di aria per ogni sezione;

schemi grafici comparativi dei flussi di aria per i vari reparti;

diagramma delle curve caratteristiche per i ventilatori 10.VT.107 e 10.VT.108;

diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 3;

diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 1;

diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 2;

tabella comparativa dei flussi di massa;

Tav. 07336 Rev. 3a schema *layout* impianto trattamento aria M1 step 1 e 2;

Tav. 07336 Rev. 2 schema *layout* impianto trattamento aria M1 da AIA;

Tav. 07336 Rev. 3 schema *layout* impianto trattamento aria M1 step 3;

Tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa a step 1;

Tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa a step 2;

Tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa a step 3.

C. di specificare in merito allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto denominato «TMB M1»:

1. che le modalità di stoccaggio, le volumetrie ed i quantitativi stoccati, saranno mantenuti le medesime di quelli autorizzati con determinazione della Regione Lazio n. G08185 del 20 giugno 2024;

2. che i codici EER assegnati alle aree di stoccaggio precedentemente utilizzate per la sola «frazione secca» (codice EER 191212) sono modificati come di seguito:

step 1 della seconda fase: rifiuto avente codice EER 191212 «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11» (frazione secca);

step 2 e 3 della seconda fase:

rifiuto avente codice EER 191210 «Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)» (CSS) e rifiuto avente codice EER 191212 «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11» (scarti pesanti);

3. la riduzione dell'area di stoccaggio denominata «5C» da 400 m² e volume 2000 m³ a 150 m² e volume 750 m³ con creazione di due nuove aree di stoccaggio denominate «5D» (210 m² e 850 m³) e «5E» (90 m² e 400 m³);

D. di prescrivere alla società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»:

1. di intestare, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 - Roma - C.F. e P.IVA 96558420582, la polizza fidejussoria numerata come 2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa *Insurance JSC DallBogg Life and Health* relativa all'impianto TMB M1 oggetto della presente modifica non sostanziale; la suddetta polizza dovrà anche essere riferita agli estremi della presente ordinanza;



2. di presentare entro trenta giorni prima della data di scadenza (23 aprile 2026) della polizza fidejussoria numerata come 2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa *Insurance JSC DallBogg Life and Health*, l'estensione della durata della suddetta garanzia finanziaria (ovvero prestarne altre) relativa all'impianto TMB M1 oggetto della presente modifica non sostanziale, da prestare ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ed intestata al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 - Roma - C.F. e P.IVA 96558420582. Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato «B» del «Documento tecnico», allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/2009. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Relativamente all'impianto TMB M2, non oggetto della presente ordinanza, così come prescritto nella determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G08185 del 20 giugno 2024 «attualmente fuori uso a seguito incendio [...] le garanzie [...] già prestate dovranno essere estese di validità ovvero prestate nuovamente e dovranno avere durata concorde con quelle [...] relative al TMB M1»;

3. di comunicare il completamento delle attività riferite ad ogni singolo *step* e il contestuale inizio dello *step* successivo riferiti alla seconda fase al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, alla Regione Lazio, ad ARPA Lazio sezione di Roma, alla ASL Roma 3 e al Comune di Roma Capitale;

4. di eseguire un rilievo fonometrico durante ognuno dei 3 «*step*» individuati nella seconda fase, oggetto della presente modifica non sostanziale; ogni rilievo fonometrico dovrà essere eseguito in conformità al decreto legislativo n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivo di misurazioni al confine e di valutazione delle immissioni differenziali presso i ricettori sensibili che verranno individuati;

5. di eseguire una campagna di monitoraggio per ognuno dei tre «*step*» individuati nella seconda fase durante la quale dovranno essere misurate le portate dei flussi di aria prelevati dai ventilatori individuati come 10.VT.107 e 10.VT.108;

di eseguire entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza la valutazione dell'impatto odorigeno ai sensi dell'art. 272-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in coerenza con il decreto del MASE n. 309 del 28 giugno 2023; il documento conclusivo dovrà essere trasmesso entro la scadenza di tale termine al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio sezione di Roma; il documento dovrà basarsi anche su misure strumentali ed analitiche degli odori alle fonti e presso i ricettori sensibili individuati che costituiranno parte dei dati di *input* al modello previsionale;

6. di adottare entro centoventi giorni dalla data della presente ordinanza un Piano di gestione degli odori coerente con la BAT 1 della decisione di esecuzione (UE)

2018/1147 e basato sui risultati della valutazione di impatto odorigeno ai sensi dell'art. 272-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che preveda almeno:

a. un protocollo per effettuare il monitoraggio degli odori in conformità alle norme EN;

b. un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di denunce;

c. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso.

Il Piano dovrà essere sottoposto all'approvazione del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e trasmesso ad ARPA Lazio sezione di Roma;

E. di stabilire che la presente ordinanza ha efficacia fino al 2 gennaio 2027 secondo il cronoprogramma comunicato in relazione alla seconda fase;

F. di precisare che:

rimane in vigore tutto quanto previsto dall'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e non modificato con il presente provvedimento;

il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta.

G. di obbligare la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ad attenersi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi» e ad inviare, dopo l'aggiornamento del Piano di emergenza redatto ai sensi dell'art. 26-*bis* della legge n. 132/2018, alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019;

H. di stabilire che la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione presentata rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

I. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo;

J. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» dall'acquisizione di ulteriori nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;



K. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-*quattordices*, l'autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della società «E. Giovanni S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»:

alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

L. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

M. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione a supporto, alla società «E. Giovanni S.r.l. - Am-

ministrazione giudiziaria», nonché la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche, alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio - Sezione di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, al Comando provinciale de VV.F., alla Prefettura di Roma e, per il tramite della polizia locale di Roma Capitale, al proprietario dell'area.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente *link*: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 1° ottobre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025/>

25A06032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin ABDI»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 334 del 23 settembre 2025

Codice pratica: MRA/2024/3.

Procedura europea n. IT/H/0974/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITA-GLIPTIN ABDI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: ABDI Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim, Germania;

confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255015 (in base 10) 1KUQ97 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255027 (in base 10) 1KUQ9M (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255039 (in base 10) 1KUQ9Z (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255041 (in base 10) 1KUQB1 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255054 (in base 10) 1KUQBG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255066 (in base 10) 1KUQBU (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255078 (in base 10) 1KUQC6 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255080 (in base 10) 1KUQC8 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 052255092 (in base 10) 1KUQCN (in base 32);

principio attivo: Sitagliptin.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Flavine Pharma France, 3 Voie d'Allemagne, 13127, Vitrolles, Francia.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla Nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della rimborsabilità: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05834

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di furosemide, «Furosemide Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 267 del 16 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/83.

Procedura europea n. PT/H/2568/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FUROSEMIDE AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047, Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«500 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052191018 (in base 10) 1KSRTB (in base 32);

«500 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 052191020 (in base 10) 1KSRTD (in base 32).

Principio attivo: Furosemide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica S.A.

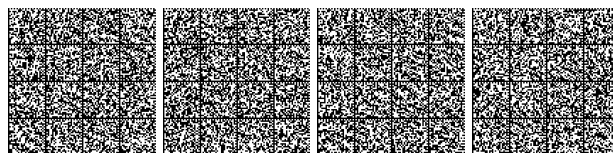
Rua João de Deus, 19, Venda Nova,

2700- 487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05835**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vinorelbina, «Vinorelbina Accord».***Estratto determina AAM/PPA n. 661/2025 del 17 ottobre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

1 variazione di tipo II, C.I.2.b: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento; b) Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità):

modifiche ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai paragrafi 1, 2 e 4 del foglio illustrativo in linea con il medicinale di riferimento. Altre modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale «VINORELBINA ACCORD» (A.I.C. 045113) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2024/717.

Numero procedura: PT/H/1300/001/II/014.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll De Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6a Planta, 08039, Barcellona, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A



decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05836**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propofol, «Diprivan».**

Estratto determina AAM/PPA n. 668/2025 del 17 ottobre 2025

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione relativamente al medicinale DIPRIVAN (A.I.C. 026114) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tre variazioni di tipo II, C.I.4: aggiornamento paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (interazione con dexmedetomidina) e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo in seguito alla conclusione della procedura di worksharing IE/H/xxxx/WS/288.

Codice pratica: VN2/2024/210.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Repubblica d'Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05837**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato FG».**

Con la determina n. aRM - 196/2025 - 2282 del 20 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della FG S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO FG;

confezione: 036989010 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05838**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kofidec influenza e raffreddore».**

Con la determina n. aRM - 198/2025 - 3848 del 21 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pool Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: KOFIDEC INFLUENZA E RAFFREDDORE.

Confezione: 041837016.

Descrizione: «Polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele da 4 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05839**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo FG»**

Con la determina n. aRM - 197/2025 - 2282 del 20 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della FG S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GLICEROLO FG.

Confezioni e descrizioni:

044025017 - «adulti 6,75 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose PE/PEVA;

044025029 - «bambini 2,25 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose PE/PEVA;

044025031 - «adulti 2,25 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE;

044025043 - «bambini 1,375 g supposta» 18 supposte in blister AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05840**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Palbran»**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 380/2025 del 23 ottobre 2025

Codice pratica MCA/2022/271.

Procedura europea SE/H/2335/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALBRAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle carat-



teristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB, con sede legale e domicilio fiscale in Brädgårdsvägen 28 2 Tr, 23632 Höllviken, Svezia.

Confezioni:

«25 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052231014 (in base 10) 1KTYV6 (in base 32);

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052231026 (in base 10) 1KTYVL (in base 32);

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052231038 (in base 10) 1KTYVY (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052231040 (in base 10) 1KTYW0 (in base 32);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 052231053 (in base 10) 1KTYWF (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» + «150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 100 mg e 2 aghi di sicurezza + 1 siringa preriempita in vetro da 150 mg e 2 aghi di sicurezza confezione per l'inizio del trattamento - A.I.C. n. 052231065 (in base 10) 1KTYWT (in base 32).

Principio attivo: paliperidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Universal Farma, S.L., Calle El Tejido 2, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna.

Pharmascience International Limited, 1st Floor Jacovides Tower, 81-83 Griva Digeni Avenue, 1095 Nicosia, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 29 maggio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05949

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Zentiva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 381/2025 del 23 ottobre 2025

Codice pratica MCA/2022/272.

Procedura europea SE/H/2336/002-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALIPERIDONE ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto



delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza A.I.C. n. 052229010 (in base 10) 1ktwwl (in base 32);

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza A.I.C. n. 052229022 (in base 10) 1ktwwy (in base 32);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza A.I.C. n. 052229034 (in base 10) 1ktwxb (in base 32);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro e 2 aghi di sicurezza A.I.C. n. 052229046 (in base 10) 1ktwxq (in base 32).

Principio attivo: paliperidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmascience International Limited, 1st Floor Iacovides Tower, 81-83 Griva Digeni Avenue, 1090 Nicosia - Cipro;

Universal Farma, S.L, Polígono Industrial Miralcampo, C/ El Tejido 2, 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 29 maggio 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05950

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paliperidone, «Paliperidone Sandoz GMBH».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 382/2025 del 23 ottobre 2025

Codice pratica MCA/2023/28.

Procedura europea SE/H/2387/002-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PALIPERIDONE SANDOZ GMBH, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Confezioni:

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro con 2 aghi - A.I.C. n. 052314010 (in base 10) 1KWHWU (in base 32);



«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro con 2 aghi - A.I.C. n. 052314022 (in base 10) 1KWHX6 (in base 32);

«100 «mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro con 2 aghi - A.I.C. n. 052314034 (in base 10) 1KWHXL (in base 32) ;

«150 «mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro con 2 aghi - A.I.C. n. 052314046 (in base 10) 1KWHXY (in base 32);

Principio attivo: paliperidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmascience International Limited, 1st Floor Jacovides Tower
81-83 Griva Digeni Avenue, 1090 Nicosia, Cipro;

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova Ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 26 giugno 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05951

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 151 del 22 settembre 2025, è stato nominato conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia, con decorrenza dal 1° novembre 2025, il dott. Francesco Tumbiolo dirigente dell'ente.

25A05995



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso e è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Il punzone che riporta il marchio d’identificazione, 2ª grandezza (0,2 mm x 2,7 mm), incavo, consegnato alla ditta in data 17 dicembre 2014, non è stato restituito alla Camera di commercio di Bolzano, nonostante la ditta sia stata sollecitata con nota prot. n. 44117 dell’11 dicembre 2024.

Marchio	Ragione sociale	Sede legale
BZ 218	Dubasov Maksim	39042 Bressanone (BZ) - via Fienili, 14

25A05996

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Pubblicazione del decreto n. 402 del 5 novembre 2025, avente ad oggetto: «Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, n. 208. Avviso di avvio di procedimento per la chiusura del procedimento alle 623 imprese che non hanno rendicontato alcun investimento».

Si comunica che con decreto direttoriale n. 402 del 5 novembre 2025 è stato approvato e pubblicato l’elenco delle imprese che non hanno provveduto, nei termini stabiliti dal decreto direttoriale n. 537/2024, a perfezionare la domanda di contributo presentata a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, secondo quanto disposto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 537/2024. La pubblicazione del decreto n. 402/2025 costituisce avviso di procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la chiusura del procedimento, con il rigetto, delle domande di prenotazione del contributo presentate dalle imprese di cui all’elenco.

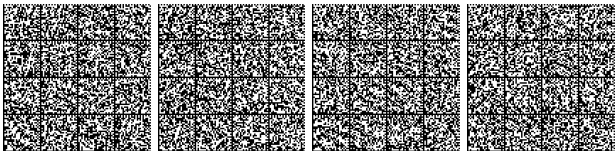
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla pagina Contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare. Annualità 2024. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<https://www.mit.gov.it/documentazione/contributi-agli-investimenti-per-il-rinnovo-del-parco-veicolare-annualita-2024>). Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso le imprese di cui all’elenco potranno presentare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2025@legalmail.it le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l’amministrazione valuterà prima di procedere con l’emissione del provvedimento definitivo.

25A06058

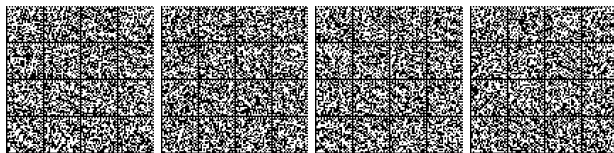
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-260) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

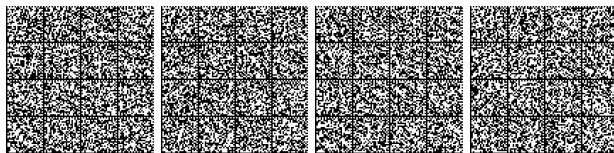
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

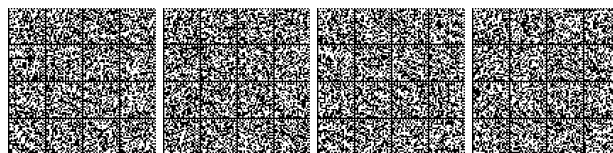
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

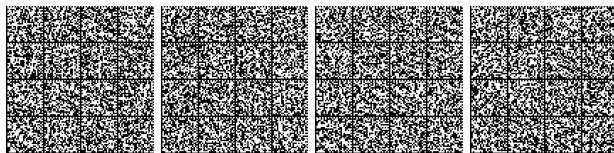
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 1 0 8 *

€ 1,00

